

AZIENDA OSPEDALIERA
“G. Rummo” - Benevento -

CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE

Indice

ARTICOLO 1	Disposizioni di carattere generale
ARTICOLO 2	Destinatari
ARTICOLO 3	Ambito di applicazione
ARTICOLO 4	Regali, compensi e altre utilità
ARTICOLO 5	Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
ARTICOLO 6	Obbligo di astensione
ARTICOLO 7	Prevenzione della corruzione
ARTICOLO 8	Trasparenza e tracciabilità
ARTICOLO 9	Comportamento nei rapporti privati
ARTICOLO 10	Comportamento in servizio
ARTICOLO 11	Rapporti con il pubblico e con l'utenza anche interna
ARTICOLO 12	Disposizioni particolari per i dirigenti
ARTICOLO 13	Contratti e altri atti negoziali
ARTICOLO 14	Vigilanza, monitoraggio e attività formative

ARTICOLO 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento aziendale (di seguito Codice) integra, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, ai cui contenuti si fa integrale rinvio.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal Codice, oltre alle disposizioni del DPR n.62/2013, trovano integrale applicazione nell'Azienda anche i codici disciplinari, le disposizioni attuative della disciplina contenuta nella l. 190/2012 e tutte le disposizioni di cui ai Regolamenti aziendali.
3. Il codice è una misura di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, costituendo elemento essenziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in quanto le norme in esso contenute indirizzano il comportamento, e quindi la conseguente azione amministrativa e professionale, dei dipendenti e di coloro i quali agiscono in nome e per conto dell'Azienda, verso il pieno rispetto della legalità e dell'etica professionale e personale.
4. I destinatari delle disposizioni del Codice informano il proprio operato ai principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

ARTICOLO 2 - Destinatari

1. Il Codice di comportamento si applica a tutti i dipendenti dell'Azienda con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tutti coloro che operano presso l'Azienda in attuazione di rapporti di convenzione, nonché a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Azienda nel contesto delle relazioni che essi intrattengono con l'Azienda medesima.
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, anche convenzionati, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo, agli operatori frequentatori, volontari, specializzandi, dottorandi, tirocinanti, allievi, assegnisti, borsisti, e a tutti coloro che operano per conto dell'Azienda.
3. Sono tenuti all'osservanza degli obblighi del presente Codice, per quanto compatibili, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.
4. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze dei servizi l'Azienda inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice nazionale e dal presente Codice aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

1. I Dirigenti, nello svolgimento delle attività di direzione delle Unità Operative aziendali dovranno ispirarsi ai principi del presente Codice, sia all'interno dell'Azienda, rafforzando la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'Azienda stessa.
2. L'Azienda, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento. L'Azienda, comunque all'atto di inizio, a qualsiasi titolo, di attività in ambito aziendale con rapporti comunque denominati, attiva le necessarie indicazioni affinché i destinatari abbiano conoscenza del Codice che viene inserito nel sito aziendale.
3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice costituisce per i dipendenti illecito disciplinare e come tale è sanzionato, ai sensi dell'articolo 16 del DPR 62/2013 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice), in aderenza alla procedura operativa relativa ai procedimenti disciplinari. Per i restanti destinatari del codice si applicano le disposizioni previste dalla normativa specifica, prevedendo tale violazione come clausola di risoluzione dei contratti dei consulenti e dei collaboratori o di qualsivoglia altra forma di contratto/convenzione.
4. L'Azienda dà la più ampia diffusione del Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, rendendolo disponibile, anche tramite e-mail, a tutti i destinatari quali i propri dipendenti, i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, agli

enti convenzionati e alle imprese fornitrici di servizi operanti presso l'Azienda o per conto dell'Azienda, per l'adeguata conoscenza di tutti i potenziali destinatari.

ARTICOLO 4 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 DPR 62/2013)

1. Nell'ambito delle normali relazioni di cortesia i regali che possono essere accettati dai dipendenti e dagli altri destinatari del Codice, quando agiscono in nome e per conto dell'Azienda, sono di modico valore e non possono superare in ragione annua la valutazione economica di 150 euro, calcolata sulla somma dei regali ricevuti, fermo restando il divieto assoluto di accettare somme in denaro anche se inferiori alla soglia di 150 euro.
2. Ferma restando la responsabilità penale, amministrativa e disciplinare del dipendente, i regali che superano la soglia di cui al comma 1 sono dal ricevente messi a disposizione dell'Azienda che ne valuterà l'uso più appropriato.
3. L'Azienda non autorizza incarichi di collaborazione, neppure a titolo gratuito, con soggetti privati, eccetto le ONLUS, che negli ultimi due anni abbiano avuto o abbiano interessi economici significativi, in relazione alla loro dimensione economica, in decisioni o attività inerenti all'Azienda.
4. Il dirigente della Struttura di appartenenza del dipendente o del convenzionato o a cui afferiscono i rapporti di consulenza o collaborazione o altra tipologia di operatore rientrante nei destinatari del Codice, vigila sulla corretta applicazione del presente articolo al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Azienda.

ARTICOLO 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 DPR 62/2013)

1. Nel rispetto del diritto costituzionale di associazione, il dipendente comunica al proprio dirigente l'adesione a organizzazioni, anche di volontariato, la cui attività abbia o possa avere come controparte l'Azienda.
2. La comunicazione avviene, via e-mail, entro quindici giorni dall'adesione o dall'entrata in vigore del codice per chi già appartiene a tali organizzazioni.

ARTICOLO 6 - Obbligo di astensione (art. 7 DPR 62/2013)

1. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al dirigente responsabile della Unità Organizzativa di appartenenza la sussistenza di conflitto di interessi che potrebbe rendere necessaria la sua astensione in decisioni o attività al fine di assicurare l'imparzialità dell'agire amministrativo, motivandola espressamente. La comunicazione deve essere data entro 10 giorni:
 - a) successivamente all'approvazione del presente codice;
 - b) all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio di lavoro;
 - c) a seguito dell'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.
2. I dirigenti responsabili delle UU.OO. provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. In ogni caso, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

ARTICOLO 7 - Prevenzione della corruzione (art. 8 DPR 62/2013)

1. Il dipendente ha l'obbligo di prestare la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia per la comunicazione di dati, sia per l'effettuazione di segnalazioni di possibili illeciti ma anche in generale nella comunicazione di buone prassi.
2. Il dipendente, identificatosi ma con la garanzia che la propria identità non sarà rivelata ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, segnala ogni fatto o comportamento apparentemente foriero di corruzione o illegalità o comunque in violazione del Codice, al proprio superiore gerarchico, il quale provvede secondo quanto previsto dal Codice disciplinare o, a sua volta, alle appropriate comunicazioni. Quando il fatto o comportamento riguarda il proprio superiore gerarchico, la segnalazione è fatta al Direttore Generale.

ARTICOLO 8 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 DPR 62/2013)

1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare tutte le misure contenute nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

2. I dirigenti organizzano il processo di alimentazione ed aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione in maniera esaustiva e corretta, relazionandosi con il responsabile della trasparenza per l'assolvimento dei debiti informativi.

ARTICOLO 9 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 DPR 62/2013)

Nei rapporti privati il dipendente tiene un comportamento decoroso, astenendosi da condotte non conformi allo status di pubblico dipendente al servizio esclusivo della Repubblica. Anche nelle relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'azienda. I dipendenti rispettano il segreto professionale e il segreto d'ufficio mantenendo riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni, che non siano oggetto di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni normative. Nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, il destinatario del Codice evita espressioni comunque offensive per l'Azienda.

I contenuti pubblicati su social network o comunque presenti in internet che possano nuocere all'immagine dell'Azienda comportano illecito disciplinare, come tale è sanzionato in aderenza alla procedura operativa relativa ai procedimenti disciplinari.

ARTICOLO 10 - Comportamento in servizio (art. 11 DPR 62/2013)

1. Le deviazioni rispetto agli ordinari standard lavorativi imputabili alla negligenza di alcuni dipendenti sono oggetto di procedimento disciplinare.

2. Le assenze dal lavoro sono previamente comunicate ed autorizzate dal dirigente della Struttura di appartenenza nel rispetto delle regole vigenti per il rapporto di lavoro.

3. Tutti i dipendenti, fatte salve specifiche disposizioni contrattuali, hanno l'obbligo di documentare la propria presenza in servizio attraverso timbratura con la propria tessera magnetica (badge). La corretta timbratura, è condizione di procedibilità per il pagamento dello stipendio e degli emolumenti variabili connessi alla presenza in servizio. Per i dipendenti espressamente autorizzati, per ragioni oggettive, a rilevare la presenza in servizio attraverso diverse modalità, le stesse devono attestare l'esatto orario di entrata ed uscita.

4. Il dirigente della struttura vigila sulla corretta rilevazione delle presenze, sanzionando direttamente o, ove ne ricorrano i presupposti, segnalando tempestivamente all'Ufficio procedimenti disciplinari le pratiche scorrette.

5. Qualora nello svolgimento dell'attività lavorativa insorgano per il dipendente problemi operativi di carattere etico sulla corretta condotta da tenere, è compito del dirigente della Struttura fornire adeguate indicazioni.

6. I dipendenti, i convenzionati, i titolari di contratti di consulenza o collaborazione ed in generale tutti i destinatari del codice, sono tenuti ad osservare le norme aziendali in materia di accesso ai locali aziendali, di accesso alla mensa, se consentita e quelle relative alla custodia ed utilizzo della eventuale divisa di lavoro in dotazione, dei cartellini identificativi personali, nonché dei dispositivi di protezione individuale consegnati in ragione dell'attività di servizio; l'utilizzo di materiali di consumo, di attrezzature e risorse avviene in maniera efficiente ed efficace in ragione dell'economicità dell'azione pubblica.

ARTICOLO 11 - Rapporti con il pubblico e con l'utenza anche interna (art. 12 DPR 62/2013)

1. Il rapporto che i dipendenti e gli altri destinatari del Codice, quando agiscono in nome e per conto dell'Azienda, intrattengono con l'utenza, esterna o interna, deve essere il più preciso, puntuale ed esaustivo possibile, nonché di massima correttezza, impegno, cortesia, disponibilità e professionalità; l'approccio deve essere improntato prioritariamente al "lei". Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della Struttura dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda nell'apposita Carta dei servizi, pubblicata nel sito intranet aziendale. Opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

2. Le chiamate telefoniche sono evase anche attuando gli accorgimenti possibili per evitare le mancate risposte, in particolare con la deviazione ad altri colleghi; la risposta all'utenza può essere anche solo interlocutoria, evidenziando un atteggiamento aperto e di presa in carico della questione. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al servizio

competente dell'Azienda: in tali casi si accerta, successivamente, se l'utente abbia avuto la necessaria soddisfazione alla propria richiesta, ove ciò sia fattibile.

3. Le risposte alle comunicazioni pervenute dall'utenza tramite posta elettronica sono effettuate di norma con lo stesso mezzo, con l'accortezza di informare, in conoscenza, anche il Responsabile del servizio di appartenenza; in calce alla e-mail è riportato il responsabile del procedimento.

4. In assenza di esplicita autorizzazione del Direttore Generale, ai dipendenti ed ai dirigenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'Azienda Ospedaliera nel suo complesso. In ogni caso ed in particolare nei rapporti con i media, si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'azienda anche a titolo personale.

5. I dipendenti e gli altri destinatari del Codice, quando agiscono in nome e per conto dell'Azienda, informano il proprio operato al pieno rispetto delle reciproche professionalità e delle regole che disciplinano le attività professionali dei colleghi appartenenti ad altri profili; sono rimarchevoli di riprovazione le generiche affermazioni denigratorie su categorie di lavoratori dell'Azienda o su particolari settori organizzativi effettuate durante riunioni interne, riunioni sindacali o in contesti di relazione diretta con l'utenza.

6. Anche tenuto conto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, nei rapporti di appalto, acquisto ovvero di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi è fatto obbligo ai dipendenti dell'azienda di:

- attenersi ai principi del presente Codice e dei regolamenti interni;
- fornire accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa le strutture, prestazioni e i servizi dell'Azienda, affinché il fornitore possa assumere decisioni consapevoli;
- prestare la propria collaborazione al fornitore nell'esecuzione della propria attività affinché i prodotti e i servizi soddisfino le ragionevoli aspettative dell'utenza e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità;
- attenersi a verità e correttezza nell'accettare le comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere, ai fini aziendali;
- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, secondo i dettami della legge dei pubblici servizi;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'Azienda, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori.

Il dipendente inoltre:

- non potrà subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei all'Azienda per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- se riceve omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore.

7. Il dipendente e il destinatario del Codice rispetta gli appuntamenti con i propri utenti e risponde senza ritardo alle osservazioni e ai rilievi risolvibili nell'immediato. Le segnalazioni che richiedono approfondimenti e coinvolgimenti di altre strutture, sono inoltrate all'Ufficio relazioni con il pubblico aziendale.

8. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'azienda, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso agli atti.

9. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e sensibili e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

10. Qualunque dipendente dell'Azienda o di ditte appaltatrici affidatarie di servizi all'utenza e comunque ogni destinatario del codice, è tenuto a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile di apposito badge.

11. Il dipendente e ogni destinatario del Codice di professionalità sanitaria e socio-sanitaria, nell'ambito delle proprie attività dirette alla persona assistita, coinvolge il paziente nel percorso assistenziale, prevedendo una adeguata informazione sulle prestazioni e sugli esiti/complicanze

attesi e raccogliendo quindi il prescritto consenso. Nell'atto assistenziale o medico, il personale sanitario si attiene ai principi deontologici stabiliti dal proprio ordine professionale.

ARTICOLO 12 - Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 DPR 62/2013)

1. Prima di assumere le sue funzioni il dirigente effettua la comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 3, del DPR 62/2013 alla struttura che gestisce il personale; tale dichiarazione è aggiornata con cadenza annuale solo se vi sono variazioni.
2. Il dirigente della Struttura ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumuli di impieghi e carichi di lavoro da parte dei dipendenti, anche al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro", segnalando i casi di possibile violazione di tali pratiche alla struttura che gestisce il personale.
3. Con cadenza annuale, durante la riunione di condivisione degli obiettivi di Struttura, il dirigente della stessa effettua una rilevazione dei diversi carichi di lavoro, raccogliendo le segnalazioni dei propri collaboratori, al fine di una equa ripartizione dei carichi stessi in relazione alle diverse capacità dei lavoratori.
4. Il dirigente della Struttura collabora con il Responsabile della prevenzione e protezione e con il Medico competente per la promozione del benessere organizzativo della Struttura a lui affidata.
5. I dirigenti medici e sanitari svolgono, in relazione agli incarichi dirigenziali conferiti, tutte le attività organizzativo-gestionali richieste dal profilo e necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali e di Struttura. Nello svolgimento dei compiti assistenziali di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, ciascun atto sanitario riferibile ad un singolo dirigente deve essere prestato personalmente.

ARTICOLO 13 - Contratti e altri atti negoziali (art. 14 DPR 62/2013)

1. Nella conclusione di accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente agisce mediante buona fede e non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o esecuzione del contratto.
2. Ricorre l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 quando il dipendente debba concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, tranne che per contratti di cui all'art. 1342 del codice civile.
3. Il dipendente che riceve da persone fisiche o giuridiche partecipanti alle procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda rimostranze sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri colleghi o collaboratori ne informa immediatamente il dirigente competente.

ARTICOLO 14 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 DPR 62/2013)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice di comportamento, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, gli Organi di controllo interno e l'Ufficio procedimenti disciplinari.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Azienda si avvale dell'Ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del Codice di comportamento aziendale, l'esame delle segnalazioni di violazione del Codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui al sopra richiamato articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'Azienda o il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente

articolo, l'Ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di comportamento, l'Ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale dell'Azienda sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, volte a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica. L'Azienda provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.